



**CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
DI CUNEO
SEZIONE AGRICOLA FORESTALE**

**REGOLAMENTO
per la visita preventiva dei tori
in Provincia di Cuneo**

approvato con Decreto Ministeriale in data 22 Marzo 1933 - XI



SERIE A

N. 9

S.A.S.T.E.

Soc. An. Stab. Tipografico Editoriale
CUNEO

Settembre 1933 - XI



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
DI CUNEO
SEZIONE AGRICOLA FORESTALE

REGOLAMENTO
per la visita preventiva dei tori
in Provincia di Cuneo

approvato con Decreto Ministeriale in data 22 Marzo 1933 - XI



S. A. S. T. E.
Soc. An. Stab. Tipografico Editoriale
CUNEO



Il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste,

Visti la legge 29 giugno 1929, numero 1366 e il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118;

Visto il proprio precedente decreto 7 maggio 1927 con il quale fu approvato il regolamento per la visita preventiva dei tori in provincia di Cuneo;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1932, con cui il Consiglio dell'economia di detta provincia propone un nuovo regolamento in sostituzione del precedente;

Decreta:

Le norme di cui al menzionato regolamento, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1927 sono sostituite da quelle contenute nel seguente Regolamento per la visita preventiva dei tori in provincia di Cuneo.

Art. 1.

In applicazione della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e del R. Decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, tutti i tori e torelli di età non inferiore ai mesi 12, esistenti nella provincia di Cuneo, a chiunque appartenenti, debbono, ogni anno essere sottoposti alla visita della Commissione provinciale o della Commissione locale di cui all'art. 3.

I torelli ed i tori potranno essere destinati alla monta pubbli-

ca o privata unicamente in seguito ad esito favorevole di tale visita e previo rilascio dell'apposito attestato di approvazione di cui all'articolo 13.

Art. 2.

A tale fine tutti i possessori di tori e di torelli di età superiore a 10 mesi devono, ogni anno, per tramite del Comune che ne rilascia ricevuta da speciale bollettario da fornirsi dalla Commissione provinciale, ed entro termini che saranno resi noti con appositi manifesti, inoltrare domanda in carta da bollo da L. 3 alla Commissione provinciale per la visita preventiva dei tori, con sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura.

In tale domanda deve essere chiaramente indicato: nome, cognome, paternità, domicilio del proprietario dei tori, numero di questi, il loro nome, razza, età, mantello ed eventualmente la genealogia, località ove funzioneranno, e se già adibiti o siano da adibirsi a monta pubblica o privata.

All'atto della domanda, deve versarsi, sul conto corrente postale N° 2/42940 aperto per il servizio approvazione tori, per ogni capo da visitare, un diritto fisso, il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Detta domanda deve essere ri-

petuta durante l'anno, tutte le volte che, in seguito ad acquisti ed al raggiungimento, da parte di altri bovini maschi interi, della suddetta età di mesi 10, l'allevatore o tenutario venga ad avere tori o torelli non denunciati.

Le domande di cui sopra vengono sommariamente riportate con data di arrivo in apposito registro, ripartito per Comuni, da compilarli a cura della segreteria della Commissione provinciale e contenente le seguenti indicazioni:

Generalità e residenza del proprietario e tenutario del toro, nome, età, razza del toro, data di arrivo della denuncia, data ed esito della visita, contrassegno o numero del bottone di identificazione; numero del certificato di approvazione e data di trasmissione di esso al Comune o al tenutario, data e numero della comunicazione relativa alla castrazione o macellazione, data della castrazione o macellazione o del decesso del toro, variazione di proprietà o di residenza, osservazioni.

Art. 3.

La Commissione provinciale per l'approvazione dei tori è nominata dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ed è composta di tre membri:

1° del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, con funzioni di presidente;

2° del veterinario provinciale;

3° di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, il quale rimane in carica per un triennio.

Essa concreta l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita dei tori, e provvede alla no-

mina della Commissione locale di approvazione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal reggente della Sezione zootecnica, ed in mancanza da un assistente della Cattedra ambulante di agricoltura.

La Commissione provinciale può, ove particolari condizioni lo richiedano, procedere direttamente alla approvazione dei tori, in tutta la provincia o in determinate zone di essa.

Alle adunanze della Commissione provinciale, nelle quali viene stabilito l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto zootecnico.

La Commissione locale di approvazione è costituita: a) del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura o del reggente la Sezione zootecnica o, di altro reggente all'uopo delegato, con funzioni di presidente; b) del veterinario condotto del Comune o dei Consorzi dei Comuni nel cui territorio si effettuano le visite; c) di un allevatore, designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

Ove esistano nella provincia zone di allevamento di differenti caratteristiche, la Federazione suddetta, su richiesta del presidente della Commissione provinciale, provvede ad indicare, per ciascuna di tali zone, l'allevatore, il quale entra a far parte della Commissione locale, limitatamente alla zona per la quale è stato designato.

Art. 4.

Le funzioni della Commissione provinciale sono gratuite, salvo il

diritto al rimborso delle spese di eventuali trasferte.

Ai membri della Commissione locale di visita spettano il rimborso delle spese di viaggio e le diarie da fissarsi, di anno in anno dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 5.

La Commissione provinciale in base alle domande ricevute, fissa annualmente i mesi ed i giorni e località che riterrà più convenienti alla visita ordinaria dei tori, tenuto conto delle manifestazioni tecniche locali (mostre, fiere, ecc.).

La data ed il luogo di visita, vengono annunziate mediante pubblici manifesti affissi almeno otto giorni prima della visita, dai Comuni interessati, nei principali rioni o frazioni dei Comuni stessi.

Art. 6.

La Commissione procede inoltre a visita suppletiva qualora vi sia un numero adeguato di tori e torelli. Concede pure visite straordinarie e, in via eccezionale, a totali spese dei richiedenti, che dovranno fare un congruo preventivo deposito. I proprietari devono presentare alla Commissione i torelli ed i tori per la visita di approvazione, tenuti a mano e non legati al carro od accoppiati a vacche. Devono inoltre provvedere ad immobilizzare i tori per l'applicazione della marca metallica o per il segno ai riformati.

Art. 7.

La Commissione di approvazione sottopone ad esame i tori e torelli regolarmente denunciati (ai sensi

dell'art. 2) e approva quelli, tra essi, che abbiano non meno di mesi 12 di età, che siano di sana e robusta costituzione, esenti da malattie, difetti di conformazione, vizi e tare dannose alla riproduzione e che possano migliorare o almeno mantenere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente.

Detti riproduttori vengono classificati in tre categorie: 1°, 2° e 3° (miglioratori, buoni e idonei).

In caso di sospetta tubercolosi l'approvazione deve subordinarsi all'esito della prova diagnostica della tubercolina.

Il giudizio tanto della Commissione provinciale, quanto di quella locale, sulla idoneità o meno dei tori visitati è inappellabile.

Il podestà o un suo delegato potrà essere invitato dalla Commissione ad assistere alle operazioni di visita.

L'Amministrazione comunale deve tenere aggiornato uno speciale registro dei tenutari di stazioni di monta e un elenco dei proprietari dei bovini, con la ripartizione di questi ultimi per sesso ed età.

Sul registro dei tenutari di tori dovranno essere a cura del podestà o del suo delegato, riportate le decisioni della Commissione. La Commissione provinciale e la locale decidono a maggioranza di voti.

Art. 8.

La Commissione di visita può limitare la validità dell'approvazione dei tori ad una determinata zona od anche ad un solo comune, facendone cenno sul certificato.

In tale caso i tori non potranno essere adibiti alla monta in località non inclusa nell'annotazione

segnata sull'attestato di approvazione.

Art. 9.

I tori di proprietà dei margari transumanti, possono ottenere in via di massima solo l'approvazione per la monta privata. E' concesso per altro sull'Alpe al proprietario del toro di farne uso anche per bovine in alpeggio di altri proprietari.

I margari durante gli spostamenti dei tori sopraindicati devono tenere presso di sé gli attestati di approvazione e i bollettari.

Art. 10.

I tori e torelli approvati destinati alla monta pubblica sono contrassegnati con marca metallica da applicarsi all'orecchio destro, recante da un lato l'anno di approvazione e dall'altro il numero progressivo ed il nome della provincia; ai riproautori approvati destinati alla monta privata la marca sarà applicata all'orecchio sinistro.

I tori non approvati sono contrassegnati da apposito segno al lobo dell'orecchio destro. I contrassegni applicati devono essere riportati nel verbale di cui all'articolo 12.

Art. 11.

I tori non approvati devono, a cura del proprietario, essere castrati o macellati entro un periodo di tempo, non superiore, in ogni caso, a «mesi uno», da stabilirsi dalla Commissione di visita, e che decorrerà dalla data della notifica di analoga comunicazione che sarà fatta per il tramite dei Comuni. Detti proprietari hanno l'obbligo di notificare alla Commissione provin-

ciale, a mezzo del Comune, e negli anzidetti limiti di tempo, i certificati dell'avvenuta castrazione o macellazione, della quale sarà presa nota nel registro di cui all'art. 2.

Art. 12.

Da apposito verbale, redatto dalla Commissione di visita, devono risultare: la data e il Comune in cui si è compiuto l'esame del toro, il Comune o l'Azienda ove esso funzionerà, le generalità e il domicilio del proprietario o del tenentario, i dati segnaletici, i pregi e difetti del soggetto, il giudizio motivato della Commissione, e nel caso di inidoneità, il termine accordato per la castrazione o macellazione; numero massimo dei salti che può eseguire il riproduttore, se destinato alla monta pubblica, durante la stagione di monta, le indicazioni del contrassegno o del numero del bottone, firme dei membri presenti della Commissione.

Art. 13.

L'attestato di approvazione di ciascun toro, da rilasciarsi dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa da apposito bollettario numerato a madre e figlia e contenente le seguenti indicazioni: numero dell'attestato, data del rilascio e quella della scadenza; nome del riproduttore, la sua eventuale genealogia, la razza, il mantello, l'età, il contrassegno o numero progressivo della marca metallica applicata all'orecchio, e, nel caso di riproduttori autorizzati condizionatamente, il periodo d'impiego; il Comune e l'Azienda in cui il riproduttore può funzionare, il tasso di monta, le firme del presidente della Sezione agricola fo-

restale, del Consiglio dell'economia e del presidente della Commissione provinciale.

L'attestato è consegnato all'interessato pel tramite del Comune nel cui territorio trovasi la stazione di monta. Di tale attestato il Comune stesso trascrive gli estremi in uno speciale registro, da fornirsi dalla Commissione provinciale, in cui terrà aggiornato l'elenco di tutte le stazioni di monta pubblica e privata esistenti nel suo territorio.

In detto registro è presa pure nota delle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 15, lettera l).

L'attestato è valevole per un anno e comunque fino alla successiva ordinaria visita annuale. Può essere, su proposta della Commissione provinciale, temporaneamente, o definitivamente, ritirato prima della scadenza, quando risulti che il toro non sia tenuto o usato secondo le buone norme igieniche e zootecniche, ovvero sia stato colpito da malattie od infine sia reso per qualsiasi altra causa inabile o pericoloso per il servizio di monta. Col ritiro definitivo dell'attestato devono applicarsi le norme di cui all'art. 11.

Art. 14.

Ogni Comune della Provincia deve:

a) accertare le eventuali castrazioni, macellazioni dei tori e torelli scartati, entro il termine prescritto dalla Commissione;

b) tenere aggiornato il registro dei tenentari di monta taurina pubblica o privata e dei riproduttori esistenti nel territorio comunale con gli estremi dei certificati di approvazione e delle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 15, lettera l);

c) tenere al corrente l'elenco di tutti i proprietari di bestiame bovino indicandone per ognuno, il numero dei capi posseduti ripartiti per età e per sesso. I dati numerici totali di ogni frazione e del capoluogo del Comune, ripartiti nelle singole categorie di bestiame (vitelli, giovenche, vacche, torelli, tori, ecc.), devono essere trasmessi al Consiglio provinciale dell'economia corporativa entro il 10 gennaio di ogni anno. L'elenco presso i Comuni, deve essere tenuto a disposizione degli incaricati del servizio di vigilanza delle stazioni di monta taurina;

d) rilasciare al proprietario, per ogni domanda di visita, ricevuta da staccarsi dall'apposito bollettario fornito dalla Commissione provinciale;

e) pubblicare nell'albo del Comune l'elenco dei tori approvati e riformati. Tenere sempre aggiornato ed esporre nell'albo pretorio l'elenco delle stazioni di monta, con indicazione per ciascuna stazione della località, delle generalità del proprietario o tenentario, del nome, razza, età, data di approvazione e contrassegno di ciascun riproduttore

f) provvedere a norma delle vigenti disposizioni di polizia sanitaria alla vigilanza delle stazioni di monta pubblica e privata a mezzo del veterinario comunale o consorziale il quale deve riferirne per iscritto al podestà.

Il podestà, su parere motivato del veterinario locale, può sospendere, in caso di malattia e per misura profilattica il servizio di monta e ritirare per tempo indeterminato l'attestato di approvazione al tenentario della stazione.

Il Comune deve rendere pubblico

il provvedimento, con avviso motivato, esposto nell'albo comunale ed in posto visibile della stazione di monta taurina; deve inoltre darne immediata comunicazione alla Commissione provinciale.

Art. 15.

I tenutari delle stazioni di monta pubblica hanno l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa in luogo visibile al pubblico ed all'esterno dei locali adibiti alla monta, apposita tabella, da fornirsi, a prezzo di costo dalla Commissione provinciale, con la dicitura « pubblica stazione di monta taurina approvata »;

b) di rendere ostensibili, a richiesta degli interessati, copia del presente regolamento, gli attestati di approvazione dei riproduttori ed i bollettari;

c) di rilasciare immediatamente al proprietario della giovenca o della vacca coperta un certificato di monta da staccarsi dal bollettario a madre e figlia che verrà numerato, timbrato e fornito a prezzo di costo dalla Commissione provinciale che provvederà ad intestare il bollettario stesso. Il certificato di monta deve contenere: il nome, età e numero del certificato di approvazione del riproduttore che ha eseguito il salto; la data del salto, il nome, razza, mantello ed età della bovina coperta; il nome, cognome e domicilio del proprietario di questa; la data del secondo e terzo salto eventualmente concessi alla bovina; il tasso di monta pagato; la firma del tenutario;

d) di costruire un razionale travaglio per la monta secondo le istruzioni impartite dalla Commissione provinciale, convenientemente

protetto ed in luogo sottratto alla vista del pubblico;

e) di mantenere i tori in buone condizioni igieniche, secondo le norme da impartirsi e notificarsi dalla Commissione provinciale, anche per quanto concerne il numero dei salti che potrà eseguire ciascun riproduttore destinato alla monta pubblica, durante la stagione di monta.

Copia di dette norme deve essere affissa nei locali di monta;

f) di non ammettere al salto bovine gracili e deformi, od affette da malattie, difetti e tare ereditarie riconoscibili; bovine che non presentino ben palesi i segni di calore o giovenche che non abbiano messo i primi due denti incisivi permanenti (picozzi);

g) di non tenere nella stalla o nella mandria insieme a riproduttori approvati altri bovini maschi interi di età superiore ai 10 mesi, salvo che per questi non vi sia in corso la domanda di visita;

h) di non concedere il terzo salto senza la presentazione di un certificato del veterinario comunale che comprovi che la bovina è stata visitata e proficuamente curata della sterilità e che è immune da malattie degli organi genitali.

Tale certificato verrà allegato alla madre della bolletta comprovante il terzo salto;

i) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella minima stabilita dalla Commissione;

l) di denunciare per iscritto alla Commissione provinciale, per tramite del Comune ed entro otto giorni, le variazioni di proprietà con indicazione delle generalità e domicilio dell'acquirente e l'eventuale castrazione o morte o spedizione fuori provincia del toro; le

malattie devono essere denunciate immediatamente al podestà il quale prenderà i provvedimenti di polizia veterinaria voluti.

In caso di vendita di un toro approvato, dev'essere consegnato al compratore anche l'attestato di approvazione; il nuovo proprietario deve provvedere a presentare l'attestato al podestà che lo rettifica con annotazione di trapasso, ne prende nota nel registro dei tenutari di stazione di monta taurina e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale. In caso di castrazione o morte o spedizione fuori provincia del toro, l'attestato dovrà restituirsi alla Commissione provinciale che curerà le relative variazioni sul registro delle denunce di cui all'ultimo comma dell'articolo 2;

m) di esibire in ogni tempo le ricevute delle denunce eseguite, i certificati di approvazione, i bollettari o registri di monta; di consentire il libero accesso nei locali di monta o allevamento, dei membri della Commissione, ai veterinari provinciali, consorziali, comunali, ai tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura, ai Militi forestali, perchè possano vigilare sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. In particolare i veterinari comunali e consorziali dovranno esercitare speciale vigilanza sul regolare funzionamento delle stazioni taurine e riferirne periodicamente per tramite del Comune alla Commissione provinciale presso la Cattedra Ambulante di Agricoltura.

Art. 16.

I proprietari o tenutari di stazioni di monta privata devono:

a) usare il toro unicamente per coprire le bovine della propria stalla;

b) mantenere costantemente affissa all'esterno dei locali adibiti alla monta, una tabella con la dicitura « Privata stazione di monta taurina approvata »;

c) avere al corrente per ogni toro, un registro, timbrato e fornito a prezzo di costo, dalla Commissione provinciale, in cui devono segnare, per ogni salto la data di questo, nome, razza, mantello ed età del riproduttore o della fattrice;

d) ottemperare agli obblighi di cui alle lettere d), e), f), g), l), m), dell'art. 15.

Art. 17.

I proprietari e tenutari di bovine hanno l'obbligo di condurre le stesse al salto di tori approvati per la monta pubblica, di richiedere sempre al proprietario della stazione di monta il prescritto certificato di cui alla lettera c) dell'articolo 15; di dichiarare, dietro semplice richiesta, alle persone di cui alla lettera m) dell'art. 15 da quali tori sono state coperte le loro bovine ed esibire le bollette di monta.

Art. 18.

Allorchè il numero delle stazioni di monta esistenti in un Comune non soddisfi alle esigenze della produzione, il prefetto, su richiesta motivata del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e su parere o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura potrà prescrivere la costituzione di Consorzi obbligatori di allevatori con le norme dell'art. 7 della legge 29 giugno 1929, n. 1366.

Art. 19.

I tori approvati in altre Provincie, devono essere denunciati nei modi prescritti dall'art. 2 e sottoposti a regolare visita di approvazione da parte della Commissione, per essere adibiti alla monta pubblica o privata della Provincia.

Art. 20.

I tori di prima categoria (miglioratori), potranno essere ammessi a concorrere a speciali premi di conservazione. Detti premi verranno consegnati ai proprietari non prima dei mesi dodici dall'avvenuta visita ed in seguito a presentazione dell'attestato di approvazione o di dichiarazione scritta del veterinario comunale o consorziale, visitata dal podestà, che confermi il buon funzionamento della stazione di monta.

Art. 21.

E' vietato a chiunque di tenere bovini maschi interi non approvati, di età superiore ai mesi dieci, salvo che non sia in corso, per essi, domanda di approvazione.

Art. 22.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 11 e 21 sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 500, estensibile in caso di recidiva fino a lire 1000.

Per inosservanza delle altre disposizioni del presente regolamento è comminata la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati dal comma precedente.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione

Sulla domanda provvede il prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, il quale determina, discrezionalmente la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti della ammenda.

La domanda per oblazione non è ammessa in caso di recidiva.

L'accertamento delle infrazioni sarà fatto, mediante verbale dalle persone indicate alla lettera m) dell'art. 15, alle quali sarà devoluto un terzo del provento dell'ammenda o dell'oblazione.

Art. 23.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori deve presentare al Consiglio provinciale dell'economia corporativa una dettagliata relazione tecnica sull'attività svolta durante l'anno.

Entro il termine stesso la Segreteria del Consiglio dovrà compilare e presentare il rendimento amministrativo della gestione del servizio per l'esercizio scaduto e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa in sede di approvazione del bilancio fissa annualmente l'importo della tassa di visita di cui all'art. 2.

Ove i proventi di cui all'art. 2, 6 e 22 non siano sufficienti a coprire le spese necessarie per l'applicazione del presente regolamento, provvederà il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 24.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa fissa la data dalla quale avrà applicazione il presente regolamento, dalla stessa data cesserà di avere applicazione il precedente regolamento, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1927.

Il presente regolamento andrà in vigore dal 16 Settembre 1933 XI.

La tassa di visita, da versarsi sul conto corrente postale n. 2/12910, è stata fissata per il 1933 in L. 20 per ogni capo da visitare.

La tariffa minima di monta è stata fissata in L. 5.— per salto.

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE**

Direzione Generale dell'Agricoltura

ROMA, 31 Agosto 1933 - XI.

Div. I - Sez. II
CIRCOLARE N. 391
Pro. 39493 - Posiz. 36/1-2

Ai Sigg. Prefetti del Regno, Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa,

e, per conoscenza,

Ai Sigg. Direttori delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura e ai Signori Ispettori Agrari.

OGGETTO Contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'approvazione preventiva dei tori per la monta pubblica.

D'intesa con i Ministeri delle Finanze e delle Corporazioni, ritengo opportuno precisare che, in base all'art. 8 ultimo comma della Legge 29 Giugno 1929, N. 1366, e giusta le disposizioni contenute nei singoli regolamenti provinciali, i proventi delle contravvenzioni alle norme che disciplinano la monta taurina spettano ai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, ai quali è affidato il servizio di cui trattasi.

Poichè, però, per ragioni di competenza, deve essere lasciato alle RR. Intendenze di Finanza di effettuare il versamento dei detti proventi ai Consigli Provinciali dell'Economia, questi ultimi si asterranno in ogni caso dal riscuoterli direttamente.

Circa, poi, le detrazioni alle quali sono soggetti i proventi in parola, è da tener presente che, nel caso in cui le contravvenzioni siano definite con pronuncia di condanna da parte del Magistrato, compete sull'ammontare dell'ammenda la percentuale del doppio decimo a favore del Cancilliere e dell'Ufficiale Giudiziario e che, sul premio spettante agli scopritori dell'infrazione, è da togliere il 10 % per spese di riscossione, ai termini dell'art. 120 delle Istruzioni per la esecuzione della tariffa penale.

Nei casi di domanda di oblazione, occorre evitare l'inconveniente che l'Autorità giudiziaria, non informata tempestivamente, proceda alla emissione del Decreto penale.

Appare, pertanto, necessario che gli interessati siano sempre avvertiti che della domanda di oblazione va data, a loro cura, comunicazione al competente Pretore per il rinvio della causa.

Per quanto infine riguarda l'ammenda per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti provinciali, di cui agli art. 5 e 6 della citata legge, dispongo, per ragioni di uniformità, che nei regolamenti stessi la pena pecuniaria sia fissata nella misura di L. 30 a L. 150, estensibile, in caso di recidiva, fino a L. 300.

Prego accusare ricevuta della presente.

IL MINISTRO
ACERBO